



Repubblica Italiana

sent 340/2022

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Cristina Zuccheretti

Presidente

Dott.ssa Patrizia Ferrari

Consigliere

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Igina Maio

Consigliere

Dott. Antonio Di Stazio

Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso iscritto al n. **59.999/R.G.**, proposto da xxx (CF xxx),
rappresentato e difeso dall'Avv. Ortu Francesco, con domicilio digitale, ex art.

28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. francesco.ortu@pecordineavvocatilaquila.it

e domicilio eletto a Roma, in via Orazio dello Sbirro 10, presso lo studio
dell'Avv. Negro Francesco: **ricorrente**

contro

il Ministero della giustizia, in persona, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., del
Direttore generale degli Affari giuridici e legali, con domicilio digitale, ex art.

28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. ufficio3.dgagl.dag@giustiziacert.it e

domicilio eletto a Roma, in via Arenula 70: **resistente**

Verso e per la revocazione

della sentenza n. 60/1996 della Corte dei conti, Sezione terza
giurisdizionale centrale d'appello, pubblicata il 7 marzo 1996.

Visti: il ricorso per revocazione, gli scritti in resistenza del Ministero della giustizia, gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 30 settembre 2022, con l'assistenza del segretario dott.ssa Lepore Maria, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni e l'Avv. Ortu Francesco, per xxx.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza in epigrafe questa Sezione ha accolto l'appello formulato dal Ministero della giustizia e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 57/1995, del 12 aprile 1995, della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, ha rigettato il ricorso di primo grado di xxx, teso alla modifica del decreto n. 85671, del 28/04/1988, di conferimento del trattamento pensionistico ordinario sulla base dei servizi (riuniti su richiesta) prestati presso il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia, senza considerare il trattamento privilegiato ordinario di cui l'interessato era in godimento.

In breve, l'odierno ricorrente ha prestato servizio presso l'Amministrazione della difesa dal 5 ottobre 1944 al 26 giugno 1967; da tale ultima data è stato collocato a riposo, con diritto a pensione normale. Con decreto n. 1312 del 12 giugno 1974, all'esito del riconoscimento della dipendenza dal servizio di patologia neurologica, avvenuto con sent. 34622, dell'11 gennaio 1974, della Sezione IV giurisdizionale della Corte dei conti, gli veniva attribuita la pensione privilegiata a vita di 7^a Ctg, dal 23 giugno 1967.

In seguito, in data 19 gennaio 1978, in ragione dello stato di invalido per servizio, essendo risultato vincitore di concorso, è stato assunto presso il Ministero della giustizia. Il 30 settembre seguente ha presentato a detta

Amministrazione istanza intesa a ottenere la riunione del servizio prestato presso di essa a quello precedente, in modo da farne derivare *“un unico trattamento pensionistico privilegiato”*. È rimasto in attività sino al 30 novembre 1979, data in cui sono state accettate le sue dimissioni.

La domanda in precedenza formulata è stata parzialmente accolta con il D.M. 85671 del 28 aprile 1988, di liquidazione di un unico trattamento, senza il mantenimento del privilegio già in essere.

La sentenza impugnata, nell'accogliere il gravame del Ministero della giustizia, rappresentato in giudizio dal dott. Parziale Roberto, ha rigettato il ricorso originariamente presentato dal sig. xxx, in quanto *“le (...) garanzie in tema di ricongiunzione non giustificano (...) l'estensione e la riliquidazione del trattamento privilegiato ordinario in caso di opzione per la ricongiunzione dei servizi e per la riliquidazione di un unico trattamento pensionistico”*, così come previsto dagli artt. 131, 139 e 151 del d.P.R. 1092/1973. In definitiva, *“Il diritto al trattamento privilegiato, conseguito a seguito di pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, può cadere solo per effetto del volontario esercizio dell'opzione per la ricongiunzione dei servizi”*, come in ipotesi avvenuto.

II. Contro la decisione insorge, con ricorso per revocazione, depositato il 19 maggio 2022 e notificato, unitamente al d.f.u., il 30 maggio seguente e in pari data prodotto alla segreteria della Sezione, xxx, che denuncia ***“errore revocatorio ai sensi dell'art. 202, co. 1, lett. a), d) e f)”***.

Rileva che la presente è una nuova revocazione per motivi diversi.

Dichiara, infatti, di *“aver eseguito personalmente attenta e proficua ricerca che lo ha recentemente portato a trovare e a fornire a questa Corte i documenti che attestano, in modo incontrovertibile, che il ministero non*

poteva stare in giudizio come fatto nel processo che lo ha coinvolto”.

Sostiene, quindi, che l'Amministrazione della giustizia al tempo era sprovvista di *ius postulandi*; che la sentenza impugnata “è stata oggetto di un evidente e illegittimo straripamento d'indagine da parte della Corte dei conti che, arbitrariamente (...), ha fissato la propria attenzione sulle questioni attinenti ai presupposti, di fatto e di diritto, necessari per (...) il riconoscimento della pensione privilegiata”. Le dette questioni, che “esulano dall'oggetto del *petitum* e della causa petendi, posti a base della domanda giudiziale, non sono state dedotte in giudizio e addirittura sono state oggetto di giudicato nella decisione n. 34622, dell'11 gennaio 1974 della stessa Corte, che ha riconosciuto il dipendente affetto da patologia dovuta al servizio (...)”.

Quanto al difetto dello *ius postulandi*, poiché il “ministero non poteva difendersi, in appello, con il patrocinio di legale non munito di abilitazione davanti alle magistrature superiori”, afferma aver rinvenuto un “documento fondamentale”, ossia “uno stralcio tratto dalla Terza settimana di studio del CSM tenutasi a Roma dal 6 al 10 giugno del 2005”, in cui testualmente si legge che la “(...) nullità della procura, attenendo alla valida costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d'ufficio, come avrebbe dovuto rilevarsi (...) nel caso afferente la Procura rilasciata al dott. Roberto Parziale e dallo stesso prodotta all'udienza della Corte dei conti del 26 settembre 1995, il cui conferente era sicuramente delegittimato (...)”. Conclude, per la nullità o quantomeno per l'inesistenza della sentenza impugnata; in subordine, per la revocazione della stessa, con conferma di quella di prime cure; in via gradata, per la rimessione, da parte del Procuratore generale, alle Sezioni riunite, di questione di massima. Vinte spese, diritti e onorari di lite.

III. Con memoria prodotta il 19 settembre 2022, si costituisce in giudizio il Ministero della giustizia, che deduce l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso; in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici dovuti. Rileva, preliminarmente, la decadenza e, quindi, l'inammissibilità del rimedio, giacché sulla "*questione per cui è causa si è formato il giudicato, oramai intangibile*". Difatti, il ricorrente ha già impugnato con ricorso per revocazione, per gli stessi motivi, la sent. n. 60/1996 della Corte dei conti, Sezione terza d'appello, e detta Corte ha respinto il gravame con decisione n. 432/1996, preclusiva di una nuova pronuncia di merito sul medesimo *petitum*. In subordine, oppone l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. dei ratei pensionistici relativi al "*periodo antecedente al quinquennio dalla notifica del presente ricorso*".

Nel merito, rileva l'infondatezza della pretesa, atteso che il Ministero della giustizia ha determinato la misura del trattamento con riguardo al complesso dei servizi prestati ai sensi degli artt. 131 e 139 del T.U. 1092/1973.

IV. Alla pubblica udienza odierna, non rappresentata l'Amministrazione della giustizia, il patrono del ricorrente ha indugiato nel ricorso e ha concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Il ricorso in esame, ancor prima che per l'insussistenza degli elementi fondanti il "*dolo di una delle parti in danno dell'altra*" (art. 202, co.1, lett. a) c.g.c.), dei presupposti per la valorizzazione di "*documenti decisivi*" (lett. d) e degli elementi tipici dell'errore di fatto (lett. f), legittimanti la

proposizione del rimedio revocatorio, è inammissibile per intervenuto giudicato.

La revocazione è tradizionalmente configurata come un mezzo di impugnazione straordinario che si propone in presenza di circostanze tassativamente indicate, tutte però rispondenti all'esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da situazioni patologiche che ne abbiano turbato il regolare corso in modo talmente radicale da deviarlo verso risultati ingiusti e da far presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l'esito sarebbe stato diverso. Sicché, solo al cospetto di tali circostanze il bisogno di giustizia può prevalere su quello di stabilità della decisione.

Si tratta, a ben vedere, di una impugnazione particolare, straordinaria in alcuni casi più gravi (ossia proponibile anche avverso sentenze passate in giudicato), ordinaria in altri (ovvero esperibile avverso la sentenza entro i termini ordinari e condizionante il passaggio in giudicato della medesima).

Nel rito previgente (all'attuale c.g.c.), la revocazione ha trovato disciplina negli artt. 68 e ss. del r.d. 1214/1934 e negli artt. 106 e ss. del r.d. 1038/1933 in modo assai diverso dall'analogo istituto civilistico, di cui agli artt. 395 e ss. c.p.c., in quanto il rimedio era previsto anche avverso sentenze di primo grado, in termini generali a istanza del pubblico ministero, per motivi molto più ampi, oltre a essere caratterizzato da un termine per impugnare triennale e di trenta giorni per casi particolari di revocazione straordinaria.

Invero, l'art. 68, del r.d. 1214/1934, al co. 1 prevedeva che: *“Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando: a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo; b) per l'esame di altri conti o per altro modo*

si sia riconosciuta omissione o doppio impiego; c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione; d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi". Il termine triennale si applicava a tutte le fattispecie. Tuttavia, negli ultimi tre casi, quindi con esclusione del rimedio per errore di fatto o di calcolo, decorso il triennio il ricorso per revocazione poteva presentarsi nel termine di trenta giorni dal riconoscimento della omissione o del doppio impiego, dalla scoperta dei nuovi documenti o dalla notizia della dichiarazione di falsità degli stessi, "salvi gli effetti della prescrizione trentennale".

Di recente, la legge delega n. 124/2015 [in specie l'art. 20, co. 2, lett. a) e lett. m)] ha scelto di ricondurre la disciplina dell'impugnazione ai principi processualciviltistici e ai relativi termini, così determinando una modifica sostanziale dell'istituto. Il quadro normativo attuale è costituito dall'art. 202, co. 1, del d. lgs. 174/2016 (recante il c.g.c.), disciplinante sia casi di revocazione straordinaria, in quanto esperibile avverso sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado passate in giudicato - ossia, alla stregua di quanto previsto dall'art. 177, co.2 c.g.c., non più soggette ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'art. 202, co.1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione - che <<...possono essere impugnate (...) quando: **a)** sono l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra (fattispecie in precedenza non espressamente prevista dall'art. 68 del r.d. 1214/1934); **b)** la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato (neppure questa ipotesi era espressamente prevista dalle disposizioni ante codice); **c)** si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere

state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario (la precedente disciplina non prevedeva tra le condizioni di ammissibilità la natura "decisiva" del documento, né la causa di forza maggiore o il fatto dell'avversario); e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo (...)".

In tali ipotesi, la parte lesa può proporre la revocazione straordinaria, non risultando applicabile il termine lungo di un anno dal deposito della sentenza, entro il termine previsto dall'art.178 c.g.c., ossia entro sessanta giorni decorrenti non dalla notifica della sentenza ma, ai sensi del comma 1, dalla scoperta del dolo [casi **a)** e **b)**], della falsità [**c)**], della collusione o dal rinvenimento dei documenti [**d)**] o da quando sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice. L'art. 178, co. 4 del c.g.c. prevede invece, avverso le sentenze pronunciate in appello o in unico grado, l'esperimento della c.d. revocazione ordinaria, per cause conoscibili dalle parti già al momento della decisione da impugnare. In detta ipotesi, i termini per proporre l'impugnazione sono quelli brevi e lunghi, ossia sessanta giorni e un anno, stabiliti dalle disposizioni generali e decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza impugnanda (commi 2 e 4). Si tratta, per quanto qui di interesse, dei casi in cui: "**f)** la sentenza è l'effetto di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure

quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza è contraria a un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione".

In specie, la sent. n. 60/1996, di questa Sezione, è stata pubblicata, mediante deposito, il 7 marzo 1996, mentre l'odierno ricorso per revocazione è stato depositato il 19 maggio 2022 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il 30 maggio seguente e in pari data versato in atti. Orbene, non risultando notificata dall'amministrazione a controparte la sentenza oggi impugnata, il termine breve di 60 giorni non è invocabile.

In detti casi soccorre, invece, il termine lungo, che il codice di giustizia contabile fissa in un anno dal deposito della sentenza d'appello e che le SS.RR. con sentenza n. 31/2018/QM del 12 dicembre 2018, hanno ritenuto applicabile esclusivamente ai nuovi giudizi, ossia a quelli instaurati, a partire dal primo grado, dopo il 7 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del c.g.c.). In breve, l'espressione "*giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del c.g.c.*", di cui all'art. 1 dell'Allegato 3 del codice, è stata interpretata dal Giudice della nomofilachia nel senso che detta espressione "*ha riguardo alla instaurazione originaria del giudizio (...)*", a partire da quello di primo grado, che, "*(...) se anteriore alla data di promulgazione del nuovo codice di giustizia contabile, giustifica pienamente l'applicazione, nella fattispecie processuale che ne occupa, del maggior termine triennale anziché del termine annuale*".

Risultando depositata negli anni 1990 la domanda di prime cure, trova applicazione il maggior termine decadenziale triennale previsto dall'art. 68 del

r.d. 1214/1934, mentre la disciplina di riferimento, trattandosi di ricorso per revocazione prodotto nel maggio 2022, è quella degli artt. 202-206 c.g.c.

Di talché, l'odierno rimedio sarebbe già inammissibile perché tardivo, sicuramente con riguardo al presunto errore di fatto sullo *"ius postulandi"* del Ministero della giustizia, che nel giudizio d'appello, era rappresentato per delega, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del d.l. 453/1993, dal dott. Parziale Roberto, vizio che si sarebbe dovuto impugnare entro tre anni dalla data di deposito, il 7 marzo 1996, della sentenza oggi gravata. Il rimedio è tuttavia tardivo anche con riferimento agli altri due motivi: quello della sentenza effetto *"del dolo di una delle parti in danno dell'altra"* e quello del *"rinvenimento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio"*, che l'interessato avrebbe dovuto far valere entro i termini di cui all'art. 178 c.g.c., ossia entro sessanta giorni decorrenti non dalla notifica della sentenza ma, ai sensi del comma 1, dalla scoperta del dolo [caso **a**] o dal rinvenimento dei documenti, caso **d**]. Dappoi, per questi ultimi difettano altresì i presupposti formali per la configurabilità del dolo dell'avversario e per l'utilizzo del documento rinvenuto, peraltro privo della decisività.

Ma vi è di più. Invero, gli asseriti motivi di revocazione, oggetto dell'odierno ricorso, sono rappresentati: *"dalla circostanza che la sentenza impugnata ha superato i limiti della domanda, emettendo una decisione ultra petita (...) per avere fissato la propria attenzione sulle questioni attinenti ai presupposti, di fatto e di diritto, necessari per la concessione e il riconoscimento della pensione privilegiata"*, con inevitabile violazione di *"giudicato intangibile e consolidato da oltre 22 anni"*; nonché dal presunto difetto dello *"ius postulandi"*, poiché il Ministero della giustizia non poteva

essere rappresentato e difeso da un funzionario. La conferma di questa asserzione sarebbe venuta da uno stralcio *“della Terza settimana di studio del CSM tenutasi a Roma dal 6 al 10 giugno 2005”*.

Ora, fermo quanto di seguito sulla mancanza dei presupposti formali nel rinvenimento di documento, sui motivi dedotti si è formato il giudicato, atteso che il ricorrente ha già impugnato per revocazione, per le stesse ragioni, la sentenza n. 60/1996 dinanzi alla Sezione terza d'appello, che ha dichiarato inammissibile il gravame con sent. n. 432, del 21 novembre 1996.

L'esistenza di questa decisione dimostra, in primo luogo, che il sig. xxx, diversamente da quanto affermato nell'odierno ricorso, fosse ben a conoscenza della sent. n. 60/1996; in secondo luogo, che i motivi proposti in quest'ultimo ricorso vertevano, identicamente al precedente, *“1) sulla nullità della sentenza, o quanto meno sulla sua inesistenza, perché non si era tenuto conto dell'obbligo, a pena di inammissibilità, della sottoscrizione dell'appello da parte di un avvocato cassazionista; 2) su un illegittimo straripamento di indagine da parte della Corte per aver: a) superato i limiti della domanda emettendo una decisione ultra petita; b) travolto un giudicato intangibile e consolidato da oltre 22 anni”*. Tuttavia, parte attrice, con espressioni tautologiche e apodittiche, ritiene che il ricorso oggi in esame sia una richiesta di revocazione per *“motivi diversi e stavolta chiaramente acclarati”*.

L'argomentazione è del tutto destituita di fondamento, giacché le domande sono perfettamente sovrapponibili, tranne che per il rinvenimento di documento, che, come si è detto, non presenta i presupposti formali e decisivi per una sua utilizzabilità. In altri termini, sia il precedente ricorso per

revocazione che l'attuale presentano motivi simili quanto alla decisione emessa *ultra petita*, in asserita violazione del giudicato di cui alla sent. n. 34622, dell'11 gennaio 1974, della Sezione IV giurisdizionale di questa Corte, e al difetto di "*ius postulandi*", già scrutinati da questo giudice nella sent. 432/1996. Detta decisione, in assenza dei presupposti legittimanti una nuova revocazione, costituisce giudicato in senso formale e sostanziale, preclusivo per il giudice.

A tal riguardo, l'art. 206 c.g.c. prevede (non diversamente dall'art. 403 c.p.c.) che "(...). 2. *Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.* 3. *Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione*". Perciò, se non è possibile impugnare per revocazione, per gli stessi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione, a maggior ragione non sarà possibile impugnare la sentenza d'appello per gli stessi identici motivi indicati in un precedente rimedio. Infatti, i "*medesimi motivi*" sono le ipotesi di revocazione azionate già con l'impugnazione (ricorso del 1996) avverso la sentenza originaria (n. 60/1996), riprodotte nella revocazione *sub iudice*. Ciò, quale naturale corollario del principio generale volto a evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia (Cass. 7584/2004, 18120/2010).

Quanto invece alla denuncia del dolo di una parte in danno dell'altra (art. 202, co. 1 lett. a) c.g.c.), rileva il Collegio che la stessa, così come

formulata, integri una mera segnalazione priva del benché minimo apporto argomentativo. Si tratta di una forma di revocazione straordinaria proponibile entro il termine di sessanta giorni dalla sua scoperta, quindi anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Il dolo rilevante, ai fini della revocazione, consiste in una macchinazione fraudolenta, in un artificio o raggirò diretto e idoneo a paralizzare la difesa della controparte e a impedire al giudice di accertare la verità, mediante il travisamento dei fatti e della situazione reale (Cass. 26078/2018, 25761/2013, 6595/2006 e 12756/2000). In specie, non solo detto comportamento non risulta potersi ascrivere al Ministero della giustizia ma una eventuale condotta fraudolenta non ha neppure concretamente inciso sul principio del contraddittorio e sul diritto di difesa della controparte, circostanza che impinge per l'inammissibilità del ricorso alla revocazione anche per tale motivo.

Relativamente, infine, al ritrovamento di asserito documento decisivo, non potuto produrre prima per causa di forza maggiore o per impedimento dell'avversario (art. 202, co. 1, lett. d) c.g.c.), lo stesso, oltre a non essere assistito dai presupposti formali per la sua valutabilità, perché si tratta di atto non preesistente alla sentenza impugnata, non essendo sufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato nel documento (Cass. 1838/1990, 9455/1987), è privo di qualsivoglia decisività. Infatti, nel giudizio pensionistico l'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato (art. 6, co. 4 della l. 19/1994 e s.m.i.). Questa disposizione si applica anche al giudizio d'appello e comprende il potere di proposizione del gravame [art. 1, co. 5 bis della l.

19/1994 (Corte conti, Sez. III d'app. n. 67/2009, Sez. II centr. n. 370/2010)].

Quindi, la competenza a proporre (sottoscrivendo i ricorsi) o a resistere alle liti in materia di pensioni ricadenti nella giurisdizione di questa Corte, con la riforma legislativa degli anni 1993-1996, è stata attribuita anche ai dirigenti di livello inferiore a quello dei dirigenti generali e comprende anche il potere di proporre l'appello: il dirigente della divisione e firmatario del gravame risulta, quindi, investito della competenza a proporlo e della facoltà di delega della rappresentanza in giudizio. Sicché, per l'epoca in cui è stato formulato l'appello non ricorre alcuna violazione dell'art. 3 della legge n. 161/1953 sull'obbligo per le amministrazioni di farsi necessariamente assistere dall'Avvocatura generale dello Stato o da un avvocato del libero foro ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Non diversamente l'art. 158 del c.g.c. che, al co. 1 prevede che *“L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato”*; inoltre, *“per le amministrazioni statali ed equiparate si applica, anche in grado d'appello, la disposizione dell'art. 417 bis c.p.c., nonché quella dell'art. 152 bis delle disp. di attuazione”*, prevedenti che le amministrazioni statali o equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa, possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti *“salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata”*. In ogni caso, la presenza del funzionario nella fase della discussione orale del giudizio nulla di più poteva aggiungere al contenuto dell'appello, le cui

argomentazioni hanno persuaso il Collegio giudicante del 1996.

Da ultimo, e per mero tuziorismo, la pretesa rivendicata con l'originario ricorso è infondata anche nel merito. Difatti, gli artt. 131 e 151 del d.P.R. 1092/1973 prevedono la possibilità, nei casi in cui è consentita la ricongiunzione dei servizi, di optare per la stessa ai fini della liquidazione di un nuovo unico trattamento pensionistico, correlato alla sommatoria di tutti i servizi resi e liquidato con riferimento al trattamento spettante alla fine dell'ultimo rapporto d'impiego. Il comma 2 dell'art. 131 precisa, tuttavia, che l'opzione comporta la perdita della pensione o dell'assegno conseguente.

Il suddetto beneficio è alternativo al cumulo del pregresso trattamento di privilegio, originariamente fruito dall'odierno ricorrente, con il diritto a nuova pensione, così come previsto dall'art. 139 del citato T.U. In specie, l'interessato ha optato per la ricongiunzione all'esercizio della quale l'espressa previsione di legge connette il conferimento di un'unica pensione, con caducazione del trattamento in precedenza liquidato. Sicché, il privilegio riconosciuto con decisione di questo giudice passata in giudicato può cadere solo per effetto del volontario esercizio dell'opzione per la ricongiunzione dei servizi, effettivamente esercitata.

Conclusivamente, il rimedio proposto è da dichiarare inammissibile.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite, attesa la palese inammissibilità del ricorso formulato, seguono invece la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31, co. 1 c.g.c., in favore del Ministero della giustizia e a carico del ricorrente, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione iscritto al n. 59.999/R.G., con conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata. Nulla per le spese di giustizia. Le spese di lite, da porre a carico del ricorrente soccombente, si liquidano, in favore del Ministero della giustizia, nell'importo onnicomprensivo di € 500,00 (euro cinquecento/00).

Manda alla segreteria della Sezione per il più a praticarsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 30 settembre 2022.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott.ssa Cristina Zuccheretti)

"F.to digitalmente"

"F.to digitalmente"

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

dispone con Decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott.ssa Cristina Zuccheretti)

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 19/10/2022

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 19/10/2022

Il Dirigente

“F.to digitalmente”